

XVII CONVEGNO ANNUALE  
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI  
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

**"IL DIRITTO COMMERCIALE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA:  
FRA OVERREGULATION E DEREGULATION, NORME IMPERATIVE ED  
AUTONOMIA PRIVATA, ARMONIZZAZIONE E FLESSIBILITÀ"**  
Roma, 27-28 febbraio 2026

PAOLO-MARIA SMIRNE

AFFILIATE PROFESSOR ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE PARIS,  
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO COMMERCIALE

**Per un pugno di clausole: pistoleri, statuti standard e autonomia privata.**

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La standardizzazione tramite inderogabilità: l'esperienza italiana ed eurounitaria. - 2.1 Il primo modello: la srls costituita in presenza. - 2.2. Il secondo modello: la srl costituita da remoto, con atto digitale. - 2.3 Il terzo modello (tramontato): la startup innovativa in forma di srl per atto digitale - 2.4 Il quarto modello: gli statuti tipizzati degli Enti del Terzo Settore. - 2.5. Il quinto modello: lo statuto degli Istituti Tecnologici Superiori - 3. La sistematica proposta per ricomprendere l'intero fenomeno - 4. Conclusioni.

*1. Introduzione.*

Anche il diritto commerciale, come il diritto in generale, avverte una crescente pressione alla standardizzazione, pressione di cui si ritiene qui di evidenziare tre tappe caratterizzanti.

In primo luogo, sin dalle sue origini il diritto dei commerci si è caratterizzato per una tensione verso l'uniformazione, intesa quale elemento desiderabile perché in grado di fornire un terreno di comune incontro tra le diverse esigenze imprenditoriali<sup>1</sup>.

In secondo luogo, in epoca più recente, il fenomeno della globalizzazione ha fornito nuova spinta nella medesima direzione,

---

<sup>1</sup> Si veda ad esempio F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1993, 55 ss.

favorendo la circolazione e l'adozione di modelli contrattuali, frutto soprattutto della prassi legale del mondo anglosassone<sup>2</sup>.

Infine, gli ultimi 15 anni hanno comportato un'ulteriore accelerazione della tendenza all'uniformazione: e ciò, in senso non solo quantitativo, bensì anche *qualitativo*. In effetti se, in precedenza, la circolazione dei modelli uniformi avveniva "dal basso"<sup>3</sup>, come forma *spontanea* di diffusione, di recente sono stati gli stessi Legislatori europei a imporle, "dall'alto", l'utilizzo. Il che, a sua volta, ha provocato un cambio di caratterizzazione giuridica, portando a una loro (più o meno marcata) *inderogabilità*. Si è quindi usciti dal campo del *soft law*, per entrare nel campo delle fonti tipizzate del diritto.

Scopo del presente lavoro consiste allora nell'interrogarsi sulla portata della suddetta inderogabilità, disaminando le diverse declinazioni che essa può assumere e, conseguentemente, se essa si presenti come monolitica espressione di un fenomeno unitario, oppure se lasci sussistere un margine per l'autonomia privata.

Nel 1964 usciva "Per un pugno di dollari" di Sergio Leone, un film destinato a fare la storia. Un pistolero senza nome, chiamato solamente "Joe", arriva in una cittadina di frontiera divisa tra due famiglie rivali, che si contendono il potere. Il protagonista viene invitato ad andarsene: per lui non c'è spazio nella cittadina, in quanto tutte le regole della città sono già state decise (dalle due famiglie che signoreggiano in città, in perenne lotta tra loro).

Il percorso di Joe è, allora, simile a quello dell'interprete alle prese con statuti tipizzati: si tratta di analizzare lo scenario in cui egli è posto, per cogliere eventuali spazi di manovra o, al contrario, per arretrare di fronte al "fuoco di sbarramento" di un ordinamento in cui il modello uniforme funge da "signore della città" e fissa regole tali, da relegare l'autonomia negoziale al ruolo di un forestiero che trovi sbarrata ogni porta.

---

<sup>2</sup> Si pensi al leasing, al franchising, al factoring, ai contratti di joint venture e così via.

<sup>3</sup> Ancora attualissima per comprendere l'evoluzione della contrattazione standardizzata, intesa soprattutto come "riflesso pressoché esclusivo dell'organizzazione imprenditoriale", si veda E. ROPPO, *Contratti standard*, Milano, 1975 e ristampa 2017, specie 25 ss. La monografia dell'Autore si concentra soprattutto sulle condizioni generali di contratto e, dunque, sulla contrattazione rivolta a soggetti terzi (anticipando le riflessioni che porteranno dalla tutela formale degli articoli 1341-2 c.c. a quella sostanziale delle liste grigie e nere a tutela del consumatore); il presente studio si concentra, invece, su un profilo interno della contrattazione standardizzata (ovverosia, sulla redazione degli statuti).

## 2. La standardizzazione tramite inderogabilità: l'esperienza italiana ed eurounitaria.

L'assunto di partenza è che, nonostante le apparenze, il Legislatore italiano non abbia dato vita ad una figura unitaria di statuto standard, bensì a più figure, che si differenziano tra loro per un grado variabile di imperatività della fonte regolatrice. Al fine di dimostrare la tesi come sopra postulata, si è scelto di verificarla "sul campo", per trarre conclusioni suffragate da riscontri concreti: si sono quindi individuati cinque esempi principali, assunti quali casi-studio in tema di statuto standard.

Il *primo* è quello della srls: nel 2012 il Legislatore ha aggiunto al Codice civile l'art. 2463-bis, che rinvia ad un modello standard di statuto.

Il *secondo* è quello, di matrice eurounitaria (Direttiva UE 2019/1151), degli statuti standard della srl costituita interamente online (quindi con atto telematico a distanza), nella sua duplice variante, quanto all'ordinamento italiano, della srl ordinaria e della srls.

Il *terzo* è quello, del 2015, dello statuto per la startup in forma di srl costituita digitalmente; ipotesi, va dubito detto, che è divenuta inutilizzabile a seguito della sentenza del 2021 del Consiglio di Stato<sup>4</sup> che l'ha dichiarata illegittima sia per eccesso di delega (motivo formale), sia per contrarietà alla Direttiva 2017/1132 (che al suo articolo 10 prevede un obbligatorio controllo preventivo di legalità).

Il *quarto* è quello degli statuti standard di Enti del Terzo Settore, proposti da reti associative ed approvati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infine, il *quinto* è quello (poco noto, ma di grande rilevanza sistematica, come ci si sforzerà di dimostrare) dello statuto della fondazione di partecipazione per gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), le cui radici risalgono già al 2008, da ultimo regolato dalla legge 99/2022 (specie al suo articolo 4) e relativa disciplina attuativa.

---

<sup>4</sup> La sentenza 29 marzo 2021, n. 2643 è reperibile su diverse riviste specialistiche, con ampi commenti; per un primo inquadramento vedansi ad esempio: F. INNOCENTI, *Quale futuro per la costituzione on-line della s.r.l. start-up innovativa dopo l'intervento del Consiglio di Stato*, nota a Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2643, in *Giur. comm.*, II, 2022, p. 139; E. FREGONARA, *La parabola della costituzione online (e senza intervento del notaio) delle start up innovative s.r.l.*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2021, p. 647; G. PERCOCO, *Nuove prospettive per la costituzione delle start-up innovative a seguito dell'attuazione della direttiva 2019/1151/UE*, in *Riv. dir. soc.*, 2021, p. 213 ss; A. PICCHIONE, *Costituzione di start up innovative: la prevalenza dell'atto pubblico notarile sulla scrittura privata digitale*, in *Riv. not.*, 2021, p. 582 ss.

Al fine di dotarsi di un metodo rigoroso per analizzare le differenti connotazioni che l'inderogabilità può assumere, mi pare utile far riferimento a una categoria base della negozialità; quella, cioè, che disciplina nientemeno che i possibili effetti del massimo strumento negoziale: il contratto. L'art. 1321 c.c., che ne contiene la definizione, prevede che esso possa esplicitare la sua portata in una triplice direzione: il contratto può in effetti *regolare* un rapporto giuridico già esistente, *estinguere* o *porre in essere* uno nuovo.

Mi pare che la menzionata tripartizione sia utile per affrontare l'indagine ermeneutica che ci si è qui proposti di effettuare, in quanto abbraccia l'intero ambito di quanto l'autonomia privata possa ambire a regolare in presenza di uno statuto standard. In altre parole, la negozialità dei soci potrebbe voler:

- in primo luogo, *modificare* la singola clausola dello statuto (i.e., con riferimento all'art. 1321 c.c., *regolare* il rapporto giuridico esistente);
- in secondo luogo, *sopprimerla* (i.e. *estinguere*, nel linguaggio dell'art. 1321 c.c.);
- in terzo luogo, *aggiungere* clausole non contemplate dallo statuto (i.e., *costituire* rapporti giuridici nuovi).

La sensazione, peraltro, che la triplice declinazione di cui sopra sia il criterio utile per decodificare i rapporti tra imperatività e negozialità si rafforza analizzando la corrispondente previsione del Legislatore inglese<sup>5</sup>. La sezione<sup>6</sup> 19 della legge societaria della Gran Bretagna, il cosiddetto *Companies Act 2006*, prevede infatti alla sua sottosezione 4, in tema di

---

<sup>5</sup> Per prassi il riferimento è al diritto inglese e a tale prassi ci si atterrà per immediatezza comunicativa; nella consapevolezza che, ad essere precisi, i 4 regni del Regno Unito di Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord) danno luogo, quanto al diritto societario, a tre regimi non del tutto coincidenti tra loro: "England and Wales", "Scotland" e "Northern Ireland". Il *Companies Act 2006* è comunque in linea generale applicabile a tutto il territorio del Regno (ex art. 1299) e le differenze territoriali sono poche e circoscritte (come ad esempio la Parte 11 sui *derivative claims*, che differenzia la disciplina scozzese); fermo che l'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord ha ricevuto il trasferimento della relativa competenza e può quindi non recepire, o emendare, l'*Act*: si vedano a tal fine il testo dell'*Act* nella visualizzazione tramite il filtro informatico "*extent*", che evidenzia il perimetro applicativo territoriale di ogni singola disposizione (in <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/1298?view=extent>) e la Relazione Illustrativa (*Explanatory notes*), per la parte "*Territorial Extent and Devolution*", reperibile in <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/notes/division/5>.

<sup>6</sup> Quello che in Italia si chiamerebbe rispettivamente "articoli" e "commi", nel *Companies Act 2006* è invece denominato, dallo stesso Legislatore inglese, come "*sections*" e "*subsections*".

*amendment of model articles*<sup>7</sup>, che “*amendment here includes addition, alteration or repeal*”, cioè – appunto – “aggiunta, modifica o rimozione” di clausole.

Scelto, quindi, il metodo, si passa ora ad applicarlo agli esempi prescelti di statuto standard: prima si effettuerà una ricognizione delle singole previsioni settoriali e, forti di quanto acclarato in questa prima fase, verso il termine del percorso ci si sforzerà di astrarre dai casi particolari, per coglierne le conclusioni sistematiche.

### 2.1 Il primo modello: la srls costituita in presenza.

La srls costituita in presenza<sup>8</sup> ha rappresentato l’originario banco di prova, per il Legislatore nazionale<sup>9</sup>, in tema di standardizzazione dello statuto.

La prima versione della norma, per il vero, non era sufficientemente chiara nella sua formulazione: l’art. 3 del DL 1/2012, in effetti, si limitava a stabilire il contenuto dell’atto costitutivo (in linea con quanto l’art. 2463 c.c. prevede per le srl “ordinarie”) senza nulla dire in merito al contenuto dello statuto; anzi, il comma 5 prevedeva, senza porre limiti espressi, che lo statuto potesse essere oggetto di modifiche<sup>10</sup>, addirittura per sola scrittura privata. L’unico riferimento alla inderogabilità era indirettamente contenuto nel comma 2, nel quale si prevedeva che un emanando Decreto del Ministero della Giustizia “tipizzasse” lo statuto standard. L’uso del

---

<sup>7</sup> “Modifica delle clausole dello statuto standard”, per dirla con categorie giuridiche italiane [la sezione 19 è, per il vero, riferita alle modifiche delle clausole dello statuto standard ad opera del Ministro competente ad adottarle con suo regolamento (“*resolution*”), in occasione del loro aggiornamento; ma la sostanza non cambia e, semmai, rafforza il convincimento che il criterio per studiare le modifiche alle clausole sia il medesimo – tripartito – a prescindere da chi tali modifiche ponga in essere].

<sup>8</sup> A nulla rileva che la costituzione avvenga per atto cartaceo o digitale: sempre, infatti, si tratterà di atto pubblico sottoscritto in presenza del notaio. Sull’utilizzo del modello standard si veda A. ZANARDO, *Costituzione online e costituzione standardizzata di società di capitali*, Torino, 2022, 62 ss.

<sup>9</sup> A. ZANARDO, *Costituzione online*, cit., 107 ricorda come il principale modello ispiratore sia stato il *Musterprotokoll* tedesco, introdotto già nel 2008 con la “legge per la modernizzazione delle norme in tema di srl e di contrasto del loro utilizzo improprio”, abbreviata anche in *MoMiG* (riprendendo, in Tedesco, le due lettere iniziali di “modernizzazione” e “utilizzo improprio”, oltre alla lettera iniziale di “legge”).

<sup>10</sup> “Il verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto”: come si vede, la norma non poneva alcuna limitazione alla possibilità di modifica dello statuto; quanto al riferimento ai commi terzo e quarto, si limitava a stabilire l’obbligo di deposito del verbale ad opera degli Amministratori e l’obbligo del Registro delle Imprese di iscriverlo, dopo aver effettuato le (sole) sue verifiche tipiche.

verbo tipizzare faceva pensare a una vincolatività del testo<sup>11</sup>, che però non solo non era espressa, ma anzi sembrava difficilmente conciliabile con la cennata facoltà di modifica.

Sul punto interveniva, radicalmente, la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27<sup>12</sup>, che operava in una duplice direzione: a titolo di *pars destruens*, espungeva la possibilità di modifica dello statuto standard e, a titolo di *pars costruens*, introduceva – in capo al comma 1 – la previsione per la quale l’atto costitutivo doveva essere redatto “in conformità” al modello standard tipizzato con decreto ministeriale.

Frutto di questa più chiara impostazione si rivela, allora, il DM 23 giugno 2012, n. 138 (recante lo statuto standard in allegato), del resto di poco successivo, il quale al suo articolo 1 prevede che l’atto costitutivo, comprensivo dello statuto, della società a responsabilità limitata semplificata debba essere redatto “in conformità” al modello standard riportato nella tabella A allegata a esso decreto: con ciò ribadendone l’inderogabilità.

Il tassello finale, sul punto, è stato apposto con la legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del DL 76/2013: legge che ha introdotto un nuovo terzo comma nell’art. 2463-bis c.c., ai sensi del quale “le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”.

Alla luce di quanto sopra, si possono allora trarre alcune conclusioni sui rapporti tra autonomia privata e norme imperative, in tema di statuto di srls costituita in presenza.

La tesi (peraltro maggioritaria<sup>13</sup>) che pare meglio cogliere la reale portata delle previsioni normative disaminate è quella per la quale la scelta del Legislatore (in seguito alle varie riformulazioni) sia stata nel senso della inderogabilità; il che, ai nostri fini, significa affermare che lo statuto standard non può tollerare né la *modifica*, né la *soppressione*, di una o più delle sue clausole.

---

<sup>11</sup> Gli stessi contratti “tipici”, del resto, sono quelli riconosciuti dal Legislatore (in opposizione a quelli creati dall’autonomia privata ex art. 1322 c.c.), con ciò rafforzando l’idea che di tipizzazione si parli con riferimento alla sussunzione all’interno della categoria di legge.

<sup>12</sup> In vigore dal 25 marzo 2012.

<sup>13</sup> Si vedano ad esempio le conclusioni cui giunge M. CIAN, *le società di capitali (a r.l.) « quasi a-capitalizzate »: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in NLCC, 2014, 764 ss.

Conclusione, questa, che alcuni faticano tuttavia a conciliare con le problematiche che emergono in caso di norme *sopravvenute*, laddove le stesse non trovino riscontro in correlate modifiche dello statuto standard. Il tema che si pone è quindi il seguente: come risolvere il contrasto tra uno statuto (inderogabile per legge) e un'altra norma (sopravvenuta e anch'essa inderogabile)? Prevale l'opinione per cui in tali ipotesi lo statuto, pur se imm modificabile, vada in realtà novellato: come ad esempio accade per la clausola di cui al punto 4 dello statuto standard, che tuttora contiene delle previsioni legate a un'età non superiore a 35 anni da parte dei soci della srls e che, per tesi largamente maggioritaria, non ha più luogo di applicarsi essendo il requisito anagrafico stato abrogato dal Legislatore (che però ha lasciato imm modificato il testo dello statuto standard).

Senonché, l'adeguamento di cui sopra, se di buon senso quanto ai *singoli* risultati (sarebbe assurdo continuare a imporre per statuto un requisito anagrafico abrogato dal Legislatore), solleva comunque alcune perplessità dal punto di vista *sistematico*. Infatti, il fatto che si adegui lo statuto tipizzato, pur in assenza di una sua formale modifica, pone l'interrogativo sulla reale tenuta della sua inderogabilità.

Per il vero, il tema pare comunque superabile senza con ciò scardinare il quadro teorico della tipizzazione: a ben vedere, infatti, l'inderogabilità *ex lege* dello statuto standard è comunque fatta salva nonostante il suo adeguamento, dato che le modifiche introdotte al testo non sono il frutto dell'autonomia privata, ma sempre e solo della successione delle leggi nel tempo. In effetti lo statuto, reso standard dalla legge, si limita a cedere di fronte a legge successiva<sup>14</sup>: sicché più che di eccezione ai principi generali si potrebbe parlare, al contrario, di loro applicazione.

Se quanto sopra è tutto sommato facilmente intuibile in caso di norme sopravvenute che si limitino a rimuovere divieti originariamente contenuti nella norma (e poi riprodotti nello statuto standard), il discorso si complica per il caso in cui la norma recenziore, invece, non sia idonea a "completare" la fattispecie. Mi riferisco al caso in cui la disciplina sopravvenuta operi in *negativo*: eliminando quindi una previsione restrittiva con l'evidente intento di permettere un comportamento prima

---

<sup>14</sup> In fondo, se una legge più risalente cede di fronte a una recenziore, a maggior ragione cede uno statuto approvato in virtù di fonte secondaria (come un Decreto ministeriale), pur se coperta da una specifica "delega" da parte della fonte primaria.

vietato (sia dalla legge, sia dallo statuto standard che la recepisce); dimenticandosi, però, che tale comportamento, per essere validamente posto in essere, richiede anche una previsione in *positivo*, ovverosia una clausola permissiva dello statuto: previsione che però che né è stata introdotta dalla norma recenziore, né può esserlo dall'autonomia privata (stante l'inderogabilità dello statuto).

Il caso, lungi dall'essere teorico, si è già verificato: in particolare, l'art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c. prevedeva, nella sua iniziale formulazione, che l'atto costitutivo dovesse indicare "gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci"; lo statuto standard, a sua volta, al punto 5 prevede che "l'amministrazione della società è affidata a uno o più *soci*"<sup>15</sup>: previsione che evidentemente aveva lo scopo di riprodurre, per il modello più semplificato<sup>16</sup> di srl (ovverosia per la srls), quello che nelle società di persone è la regola<sup>17</sup> (che ad essere amministratori, cioè, siano i soci).

Senonché sul punto è intervenuto l'art. 9, comma 13 del DL 76/2013, il quale ha disposto l'abrogazione della *sola* corrispondente previsione di cui all'art. 2463-bis c.c., nulla disponendo per lo statuto standard. In applicazione di quanto sopra detto, la risposta al difetto di coordinamento parrebbe agile: lo statuto tipizzato va adeguato al cambio normativo e quindi il suo punto 5 andrebbe considerato come abrogato.

Senonché, e qui il discorso sulla inderogabilità si fa più arduo, l'interprete non può non constatare come tale esegesi non permetta di raggiungere il risultato che il Legislatore, all'evidenza, si proponeva. In effetti, abrogato l'obbligo di individuare i componenti dell'organo amministrativo esclusivamente all'interno della compagine sociale, resta pur sempre vero che l'art. 2475, comma 1 c.c., applicabile a tutte le srl (e

---

<sup>15</sup> Da notare che lo statuto standard non si è limitato a prevedere che siano i primi amministratori ad essere scelti dai soci, bensì tutti: il che, a stretto rigore, va oltre la lettera della norma, che è espressamente riferita al solo atto costitutivo; con l'ulteriore precisazione che, nella norma in commento, per "atto costitutivo" si intende non un sinonimo di statuto (come spesso invece accade nella disciplina delle srl), ma proprio il documento che fotografa la nascita della società, come evidente dal fatto che esso deve contenere, ai sensi dell'art. 2463-bis, comma 2 numeri 1) et 5) c.c., rispettivamente i dati dei soci, nonché luogo e data di sottoscrizione.

<sup>16</sup> E quindi più prossimo alla sistematica delle società di persone.

<sup>17</sup> Regola che per l'impostazione tradizionale non è suscettibile di deroga, mentre per alcune tesi più evolutive lo sarebbe (per la ss e la snc, ma comunque non per la sas, stante il disposto dell'art. 2318, comma 2 c.c.).

quindi anche alla srls<sup>18</sup>), prescrive – per poter nominare amministratori non soci – l’esistenza di una disposizione *ad hoc* dello statuto. Il che, però, manda in “cortocircuito” la catena ermeneutica, in quanto l’intento legislativo di consentire la scelta anche tra soggetti non soci si scontra con la scelta, parimenti legislativa, di non consentire tale scelta se non a fronte di previsione statutaria; previsione a sua volta preclusa dalla scelta, sempre legislativa, di non consentire alcuna deroga allo statuto tipizzato.

Sul punto sono state proposte varie tesi: si va da chi sostiene che l’abrogazione dell’obbligo di scegliere gli amministratori solo tra i soci non abbia alcuna portata innovativa (in quanto giustificata da mere esigenze di “pulizia” del testo normativo dell’art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c., inteso come inutile doppione di quanto già contenuto nell’art. 2475, comma 1 c.c.: in pratica, non potendosi introdurre alcuna deroga allo statuto tipizzato, non vi sarebbe comunque possibilità – per norma generale ex art. 2475 c.c. – di scegliere amministratori estranei)<sup>19</sup>; alla tesi di chi legge le previsioni alla lettera e quindi ritiene che il divieto di scelta tra non soci sia stato abrogato solo per la nomina degli amministratori in fase costitutiva<sup>20</sup>, ma

---

<sup>18</sup> In virtù del generico rinvio di cui all’art. 2463-bis, ultimo comma, c.c.

<sup>19</sup> La ricostruzione mi pare poco convincente: di fronte a una novella legislativa, l’opzione ermeneutica che ne azzerava la portata, sostenendo che realizzerebbe un mero “coordinamento estetico” tra norme, senza portata innovativa, è lecita solo in assenza di valide alternative interpretative; alternative che qui, come ci si sforzerà di dimostrare, esistono.

<sup>20</sup> Alla lettera, infatti, il divieto era contenuto nell’art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c., che è riferito all’«atto costitutivo». La tesi letterale non mi pare tuttavia convincente: da un lato, infatti, nelle srl il Legislatore del 2003 ha scelto di non distinguere, a livello terminologico, tra atto costitutivo e statuto (nuovamente, per vicinanza al modello delle società di persone; una scelta che la recente evoluzione della disciplina della srl, ormai suscettibile di un notevole grado di apertura, fa peraltro sembrare particolarmente “invecchiata”); dall’altro, l’argomento finirebbe con il provare troppo, in quanto il modello standard cui lo stesso comma 2 dell’art. 2463-bis c.c. fa riferimento contiene al suo interno sia previsioni riferibili alla parte di atto costitutivo in senso stretto, sia – soprattutto – previsioni riconducibili alla parte statutaria: sicché se l’espressione “atto costitutivo” di cui al citato comma 2 andasse realmente letta come riferita al solo atto costitutivo, la maggioranza delle previsioni dello statuto standard sarebbero illegittime (in quanto postulerebbero una inderogabilità che, invece, sarebbe da riservare al solo atto costitutivo); dall’altro, ancora, l’argomento teleologico porta a concludere con certezza che, semmai, era proprio la parte riconducibile allo statuto che il Legislatore voleva standardizzare per raggiungere obiettivi di semplificazione, ben più della parte riferibile all’atto costitutivo in senso stretto; infine, la tesi della differenziazione dei criteri tra “prima nomina” e “nomine successive” introdurrebbe, in assenza di logiche giustificazioni, un differente trattamento tra situazioni che appaiono, invece, analoghe: con possibili profili di censurabilità ai sensi dell’art. 3 della Costituzione.

poi mantenuto per tutte le successive nomine, regolate non più dall'atto costitutivo, bensì dallo statuto standard.

La tesi prevalente, tuttavia, è nel senso che la srls consenta la nomina di amministratori estranei in tutte le sue fasi e quindi sia alla costituzione, sia successivamente; tesi che, peraltro, ha trovato accoglimento anche nella prassi dei Registri delle Imprese<sup>21</sup>. Ora, se le prime due ricostruzioni fanno salva l'inderogabilità in modo facilmente riconoscibile, non altrettanto può dirsi della terza che, invece, nell'ammettere la possibilità di amministratore estraneo, parrebbe andare oltre l'abrogazione implicita della contraria previsione di cui al punto 5 dello statuto-tipo, per richiedere altresì un'(inammissibile) integrazione statutaria.

La risposta a tale apparente contraddizione sta però, a mio avviso, nell'osservazione per cui le norme generali proprie della srl (tra cui l'art. 2475, comma 1 c.c.) si applicano alla srls solo "in quanto compatibili"<sup>22</sup>: il che permette di affermare che la previsione dell'art. 2475, comma 1 c.c. non si applica, alla (sola) srls posto novella del 2013, nella parte in cui richiede un'apposita previsione statutaria per legittimare la nomina di amministratori estranei.

Il che porta a concludere come, per la srls, l'inderogabilità dello statuto, prescritta sia dall'art. 2463-bis c.c. sia dall'art. 1 del DL 23 giugno 2012 n. 138, permanga assoluta quanto al duplice profilo della *modifica* e della *soppressione* di clausole dello statuto standard.

Quanto, invece, alla facoltà di *aggiungere* clausole rispetto a quelle tipizzate con il modello, la previsione in tema di srls è meno lineare, sul punto, di quanto si vorrebbe. Mi riferisco alla difficoltà di lettura derivante dal testo dell'art. 1, comma 2 del DM 23 giugno 2012, n. 138 (di approvazione dello statuto standard).

La norma afferma infatti che, per quanto non regolato dallo statuto tipizzato, si applicano le norme del Codice, "ove non derogate dalla volontà delle parti": in modo espresso sarebbe dunque stabilito che l'autonomia

---

<sup>21</sup> In quanto avallata dalla *Nota* del MISE 20 dicembre 2016 (prot. 404857) e dalle due *Note* del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile (dell'11 e 16 settembre 2013, prot. 118972 e 121532). Da notare, peraltro, come la nota del MISE non abbia affrontato il problema fino in fondo: essa, infatti, da un lato afferma che anche "non soci" possono essere Amministratori (sia in fase costitutiva, sia in seguito); dall'altro, però, ritiene di non pronunciarsi in merito alle problematiche legate all'art. 2475, comma 1 c.c. (di cui, peraltro, riconosce la mancanza di deroga espressa ad opera della disciplina della srls).

<sup>22</sup> Ai sensi dell'art. 2463-bis, ultimo comma, c.c. e

privata possa integrare, in modo additivo, le clausole tipizzate (con ciò quindi sostituendosi rispetto all'altrimenti automatico operare delle previsioni di *default* del Codice civile).

Nonostante il tenore della norma, mi pare che la tesi preferibile (oltre che maggioritaria<sup>23</sup>) sia nel senso di ritenere la previsione incompatibile con la fonte primaria e, dunque, da disapplicare.

Come dianzi esaminato, in effetti, l'inderogabilità dello statuto standard è stata affermata in modo forte, e crescente nel tempo, dal Legislatore. Se sin dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 si prevedeva che lo statuto dovesse essere redatto "in conformità" al modello standard, con la successiva legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 si affermava che le clausole del modello standard sono inderogabili. Già dal combinato disposto delle due previsioni, così assolute, sembra difficile ipotizzare che non vi sia un limite anche alla facoltà di aggiungere clausole. Tuttavia, il quadro si chiarisce ulteriormente ponendo mente anche ad altri aspetti, che compongono i tasselli del medesimo quadro.

In *primo* luogo, la previsione obbligatoria dell'aggettivo "semplificata" all'interno della denominazione sociale. Escluso, in effetti, che la srls possa qualificarsi come un tipo autonomo (trattandosi di una variante che da un lato è contenuta all'interno del Capo VII dedicato alla srl e dall'altro, in virtù dell'art. 2463-bis, ultimo comma, c.c. vede ad essa applicate tutte le norme in tema di srl, col solo limite della compatibilità con le poche previsioni derogatorie tipiche della srls stessa<sup>24</sup>), la deviazione dalla forma ordinaria di denominazione sociale non può che giustificarsi in forza dell'adozione di uno statuto particolarmente semplificato, qual è quello tipizzato e quale non sarebbe, invece, uno statuto "ibrido", che recepisce inderogabilmente lo statuto standard, ma vi aggiungesse clausole derogative della disciplina ordinaria.

In *secondo* luogo, la considerazione che la srls, in virtù della sua semplificazione, gode dell'esenzione da alcune imposte e diritti, che - in quanto portata da norme agevolative - richiede un'interpretazione restrittiva; sarebbe invece ampliativa la pretesa di estendere la portata delle

---

<sup>23</sup> Concorda A. ZANARDO, *Costituzione online*, cit., 95 ss (specie 97), anche per i riferimenti ivi contenuti.

<sup>24</sup> Così G. FERRI JR., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, in [https://www.notariato.it/it/ufficio\\_studi/studio-n-221-2013i-prime-osservazioni-tema-di-societa-responsabilita-limitata-semplificata-e/](https://www.notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-221-2013i-prime-osservazioni-tema-di-societa-responsabilita-limitata-semplificata-e/)

agevolazioni, tipiche della srl semplificata, anche a fattispecie che diminuiscano tale semplificazione.

In *terzo* luogo, conforta l'interpretazione di cui sopra anche la previsione della gratuità della prestazione notarile, che si concilia solo<sup>25</sup> in caso di ricorso a un modulo dal contenuto fisso e di effettuazione, sul suo contenuto, dei soli controlli attinenti la pubblica funzione (quali il controllo di legalità e quello antiriciclaggio), che – in virtù della loro connotazione pubblicistica – possono tollerare una compressione, fino all'azzeramento, della dimensione retributiva nell'ottica del *munus publicum*<sup>26</sup>.

*Infine*, in seguito all'approvazione del DL 28 giugno 2013, n. 76 e quindi con la trasfusione della srl a capitale ridotto all'interno del codice civile (ultimi due commi dell'art. 2463), è stata introdotta la previsione di una srl che, in via ordinaria, prevede sia un capitale sociale inferiore a Euro 10.000 (come la srls), sia uno statuto liberamente (nell'ovvio rispetto dei limiti generali dell'ordinamento) formulabile: il che fa dunque venir meno, per le società con capitale inferiore a Euro 10.000, la ragionevolezza del forzare in senso ampliativo l'inderogabilità dello statuto della srls, essendovi già un altro modello che, per sua configurazione, raggiunge il medesimo (anzi: più ampio) scopo.

## 2.2 Il secondo modello: la srl costituita da remoto, con atto digitale.

In attuazione della Direttiva UE 2019/1151<sup>27</sup> sulla digitalizzazione del diritto societario, l'Italia ha scelto di introdurre la costituzione digitale da remoto per la sola srl, nella sua duplice variante della "srl ordinaria" e della "srl semplificata". L'approvazione dei modelli standard italiani è avvenuta con il D.M. (MISE)<sup>28</sup> 26 luglio 2022, n. 155.

È opportuno svolgere alcune riflessioni sulle particolarità dei modelli suddetti, che sono stati scritti partendo dalle rispettive, precedenti esperienze e precisamente: dal modello di "srl ordinarie" dettato per le srl

---

<sup>25</sup> Stante l'obbligo di retribuzione del lavoratore di cui all'art. 36, comma 1, della Costituzione.

<sup>26</sup> Mentre non sarebbe costituzionale, in forza di quanto sopra, imporre prestazioni libero-professionali gratuite.

<sup>27</sup> Nel corso del presente anche individuata come la "Direttiva". Per le tematiche sottese, si veda M. BIANCA, *La costituzione online della società tra un arresto del Consiglio di Stato e l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151*, in ODC, 2021, p. 1327.

<sup>28</sup> Purtroppo, da anni, perfino i modelli giuridici delle società vengono predisposti dal MISE e non più, come invece sarebbe naturale, dal Ministero della Giustizia.

startup innovative con D.M. (MISE) 17 febbraio 2016<sup>29</sup> e dal modello dettato per le “srl semplificate” con il già citato D.M. (Giustizia) del 23 giugno 2012, n. 138<sup>30</sup>.

Limitando l’indagine al tema oggetto delle presenti riflessioni, occorre constatare che il Legislatore nazionale – a differenza di quanto previsto in tema di srls dall’art. 2463-bis, comma 3 c.c. – non specifica espressamente che i modelli sono inderogabili.

Anche l’indagine sulla fonte unionale sovraordinata<sup>31</sup> non consente, per il tramite del solo elemento letterale, di dipanare la matassa interpretativa: in effetti, la citata Direttiva non parla né di derogabilità, né di inderogabilità, limitandosi a far riferimento a dei “modelli”<sup>32</sup> resi disponibili online.

Tuttavia, pare agevole concludere che tanto la norma unionale, quanto quella italiana abbiano avuto a mente dei modelli inderogabili<sup>33</sup>: sia, quindi, quanto alla impossibilità di modificare o sopprimere le loro clausole, sia quanto alla impossibilità di aggiungerne. Conduce a tale conclusione una serie di motivazioni.

*Innanzitutto*, esistono alcuni indizi *testuali* che, seppur non dirimenti, sono comunque utili a fornire una prima risposta: mi pare se ne possano individuare quattro, qui di seguito riportati.

In *primo* luogo, depone nel senso della inderogabilità il 18° Considerando della Direttiva, laddove afferma che “tali modelli potrebbero contenere una serie predefinita di opzioni in conformità al diritto nazionale”: è implicito il fatto che la possibilità di scegliere (solo) tra alcune

---

<sup>29</sup> Di cui al prossimo paragrafo 2.3.

<sup>30</sup> Di cui al precedente paragrafo 2.1. Per una puntuale analisi delle differenze tra i nuovi modelli del 2022 e i precedenti del 2016 (startup innovativa) e del 2012 (srls costituita in presenza), si rinvia ad A. ZANARDO, *Costituzione online e costituzione standardizzata di società di capitali*, Torino, 2022, 221 ss. (anche per le critiche sul risultato complessivo ottenuto nel 2022 per la (scarsa) tecnica legislativa utilizzata).

<sup>31</sup> Che non stila il testo di statuti standard, ma li prevede e rinvia ai singoli Legislatori nazionali il compito di prevederne le singole clausole.

<sup>32</sup> Su veda ad esempio la definizione di “modello” introdotta dalla Direttiva nell’art. 13-bis della Direttiva (UE) 2017/1132.

<sup>33</sup> Analogamente S.A. CERRATO, *Costituzione online e costituzione mediante smart contracts. Conferimenti e finanziamenti (obbligazioni, s.f.p.) in criptovaluta*, in *Trattato delle società*, diretto da V. Donativi, Vol. 1, Milano, 2022, 1108 nota 56; A. ZANARDO, *Costituzione online*, cit., 212.

possibilità predeterminate perderebbe di significato laddove la limitazione delle scelte effettuabili fosse smentita dalla non vincolatività delle stesse<sup>34</sup>.

Tuttavia, non si può nascondere come la previsione in oggetto, da sola, non sia dirimente, in quanto astrattamente si presta a una duplice lettura del verbo “potrebbero”. In effetti, il fatto che i modelli possano (e non debbano) prevedere la possibilità di scelta limitatamente ad alcune clausole inderogabili tra loro alternative potrebbe significare, laddove a tale possibilità *non* si dia corso: sia che i modelli si configurino come testi totalmente liberi nel loro contenuto (e quindi derogabili), sia che si configurino come testi totalmente vincolati (e quindi inderogabili)<sup>35</sup>.

In *secondo* luogo, soccorre a sciogliere l’alternativa di cui sopra, e quindi a ricostruire le singole previsioni come inderogabili, il successivo periodo del medesimo Considerando, il quale pone l’alternativa tra uno statuto modellizzato ed uno “su misura”<sup>36</sup>: qui, a differenza del caso precedente, l’alternativa è secca, in quanto a uno statuto “su misura” non può che esserne contrapposto uno standard (quindi inderogabile).

---

<sup>34</sup> In altre parole, è illogico dire che è possibile scegliere solo tra le alternative A, B et C, se poi ognuna di tali alternative è comunque configurabile, a suo piacimento, dal soggetto che effettua la scelta.

<sup>35</sup> Detto altrimenti: se la norma dice che il caso “A” è possibile, significa che anche un caso “non A” lo è. Ora, laddove il caso “non A” possa configurarsi in un unico modo, tratteggiare il caso “A” individua anche, per contrasto, il caso “non A”; laddove invece, come nel caso in questione, il caso “non A” si possa configurare in due modi, il suo essere tratteggiato solo in negativo non fornisce criteri univoci per optare, in positivo, tra una possibile configurazione e l’altra. Il che, nel caso in questione, significa che il riferimento alla possibilità di opzioni *alternative* e *vincolanti* (caso “A”) lascia aperta la possibilità che il caso “non A” si differenzi vuoi per l’offrire opzioni alternative e *non vincolanti*, vuoi per l’offrire, al contrario, un *unico* testo vincolante e privo di opzioni (e, come si vedrà nel prosieguo, è questa l’opzione che mi pare corretta).

<sup>36</sup> Anche il testo Inglese conferma tale impostazione: da un lato il modello è chiamato “*template*”, termine il cui primo significato, per l’Oxford Dictionary, deriva dall’ambito della *meccanica* ed indica la mascherina che si usa come guida per tagliare un altro materiale secondo la forma desiderata: come si può intuire, la mascherina – poiché serve a mantenere la sagoma prescelta – non solo non è modificabile nell’operazione di taglio, ma anzi è lo standard a cui fare riferimento per effettuarlo (e non è un caso che proprio tale primo significato “meccanico” sia stato poi traslato nel senso figurato, ai sensi del quale la mascherina, in un testo scritto, è una griglia imm modificabile, che consente solo di essere compilata). A sua volta, allo statuto su misura è abbinato l’aggettivo “*bespoken*”, cioè secondo il Dictionary, “*made to order*”; a sua volta tale ultima espressione significa “*made according to individual requirements or measurements*”: in pratica “fatto su misura”, contrapposto a standardizzato: anche qui l’originario significato dei termini era non figurato, bensì materiale e viene dal mondo dell’*abbigliamento*, dove “*bespoken*” significa “sartoriale” e quindi adattato al singolo caso al di fuori di ogni uniformazione.

In *terzo* luogo depone nel senso della inderogabilità del modello anche la sua stessa definizione, contenuta nell'art. 13-bis, ove si afferma che il modello è redatto dallo Stato Membro "in conformità del<sup>37</sup> diritto nazionale e *utilizzato* per la costituzione online". In effetti, "utilizzare qualcosa" significa servirsene per realizzare uno scopo e non implica, al contrario, l'alterazione dello strumento di cui ci si serve<sup>38</sup>: è lo strumento che viene usato per modificare la realtà e non viceversa.

In *quarto* luogo, l'art. 13-octies (introdotto dalla Direttiva del 2019 nella Direttiva (UE) 2017/1132) prevede<sup>39</sup>, al suo paragrafo 4, che vi siano delle procedure "per verificare l'uso corretto dei modelli": ora è difficile immaginare un controllo sull'uso corretto di qualcosa, che possa essere modificata a piacimento: ciò, in quanto diverrebbe impossibile comprendere dove starebbe la non correttezza dell'uso (e cioè, nel caso concreto, del testo di modello proposto).

Come già accennato, gli elementi testuali di cui sopra sono rafforzati da una serie di elementi *sistematici*.

*Da un lato*, il paragrafo 7 dell'art. 13-octies della Direttiva dimezza i termini concessi agli Stati Membri per completare l'*iter* della costituzione online, in caso di utilizzo dei modelli: il che si spiega solo ove il modello sia inderogabile e, quindi, comporti intrinsecamente un minor rischio in quanto già vagliato nel suo testo (o almeno nelle singole possibilità tra le quali scegliere).

---

<sup>37</sup> *Rectius*: "in conformità al", corrispondente alla versione inglese "in compliance with".

<sup>38</sup> Un esempio può aiutare a comprendere: quando si "utilizza" un trapano, lo si utilizza per modificare la realtà *circostante* (fare un foro nel muro, per esempio) e non, invece, per modificare il trapano *stesso*. Il concetto di utilizzo dunque, almeno in prima battuta, non implica modificare lo strumento *di cui* ci si serve, bensì la modifica di qualcos'altro tramite lo strumento. Analogamente, l'*utilizzo* di un modello standard non consiste nella modifica del modello stesso per personalizzarlo, bensì nel suo prenderlo per come è. Del resto, il fatto stesso che il Legislatore unionale abbia sentito il dovere di precisare che il modello è redatto in conformità alle norme costituisce ulteriore indizio in tale direzione: infatti, o lo si ritiene una tautologia inutile, oppure l'accento posto su un fatto ovvio (quello della conformità a norme del modello) si spiega solo dando per scontato che il modello sia inderogabile (e sta a ricordare la sicurezza del muoversi entro binari già tracciati e il cui percorso è già stato vagliato, per lo meno per le parti non da compilare a vario titolo). Da notare, inoltre, che il riferimento all'*utilizzo* dei modelli è presente anche nell'art. 13-nonies, paragrafo 2, nella sua versione riformulata in seguito alla entrata in vigore (il 30 gennaio 2025, ai sensi del suo articolo 5) della Direttiva (UE) 2025/25.

<sup>39</sup> Nel suo testo attuale, prima del recepimento della Direttiva (UE) 2025/25, che peraltro non impatterà sulla ravvisata inderogabilità dei modelli.

*Dall'altro*, solo un modello rigido giustificerebbe perché il controllo preventivo di legalità sia sgravato da alcune verifiche<sup>40</sup>. Il testo dell'art. 10 della Direttiva (UE) 2017/1132, nella versione riformulata a seguito della entrata in vigore della Direttiva (UE) 2025/25, prevede infatti, al suo paragrafo 2, lettera a), che "il controllo di legalità accerta quanto meno che [...] laddove vengano utilizzati i modelli di cui all'articolo 13 nonies, essi siano utilizzati correttamente". Il Legislatore unionale, dunque, differenzia il controllo di legalità a seconda che lo statuto sia frutto di un testo sartoriale (normale controllo) oppure consista in un modello standard (dove il controllo, limitato alla verifica del "corretto utilizzo", deve concentrarsi sul completamento delle parti in bianco, sulla combinazione tra eventuali opzioni disponibili e sulla perdurante conformità del modello alle norme successive<sup>41</sup>).

Ricostruite così le fonti comunitarie, diviene più agevole esaminare quelle (sotto ordinate) nazionali.

Un *primo* forte indizio ermeneutico si trova nella fonte italiana di più alto livello tra quelle coinvolte, quella della legge di delegazione europea (con cui si è, tra altro, dato corso al recepimento della Direttiva del 2019). L'art. 29, comma 1 della legge 22 aprile 2021 n. 53 specifica, infatti, che non di mero modello qualsiasi si tratta, bensì di modello "standard"<sup>42</sup>. Ora, il concetto di standardizzazione significa, nella sua corretta portata linguistica<sup>43</sup>, proprio un "punto di riferimento *prestabilito*"<sup>44</sup>: addirittura (e non a caso), come già in precedenza visto per il corrispondente inglese "template", è precedente l'uso del termine "standard" nel mondo *fisico* (nel senso di "campione di prodotto che corrispondente a un tipo"<sup>45</sup>), dal quale,

---

<sup>40</sup> Coerentemente al dimezzamento dell'onorario del rogante.

<sup>41</sup> Oltre che ovviamente sui profili legati all'atto costitutivo, quali identità dei paciscenti, loro capacità, ricostruzione della titolarità effettiva, indagine anti riciclaggio e così via.

<sup>42</sup> Espressione ripresa anche nel DM (MISE) 26 luglio 2022, n. 155 attuativo della disciplina in oggetto, laddove, al suo articolo 1, commi 2 et 3 parla di "modello standard".

<sup>43</sup> Zingarelli 2000, Padova, 2000, dodicesima edizione, voce "standard".

<sup>44</sup> Interessante del resto notare come la parola standard derivi dal Francese antico *estendart*, ovvero "stendardo": cioè proprio quella stilizzazione simbolica, ed immutabile, che funge da modello per identificare una fazione (si pensi al giglio di Firenze o di Francia, alla croce Savoia, ai Leoni di Windsor etc); è altresì interessante notare come dall'etimologia in oggetto derivi anche l'idoneità della parola "standard" a fare da ponte tra il significato materiale e quello simbolico: lo stendardo, infatti, da un lato ha una sua fisicità (fatta di simboli e colori), dall'altro rinvia a un significato simbolico (trasmettendo il senso di appartenenza per eccellenza).

<sup>45</sup> In questo senso si pensi, ad esempio, al *National Bureau of Standards*, negli Stati Uniti.

solo in seguito, è derivato l'uso *figurato* nel senso di "modello" di cui qui si discute.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in attuazione dell'art. 29 succitato, ha trasfuso in Italia la disciplina europea in commento. Ora, se la definizione di "modello" contenuta all'art. 1, comma 1, lettera e) non contiene in effetti un riferimento alla sua eventuale inderogabilità, il successivo articolo 2, comma 3 (*secondo* indizio) parla, significativamente, di "modelli uniformi"<sup>46</sup>: concetto, quest'ultimo, che sarebbe notevolmente svilito (fino a scomparire) ove inteso come mera uniformità del punto di partenza, liberamente modificabile da ognuno quanto al suo punto di arrivo.

Un *terzo* indizio si rinviene poi nel medesimo articolo 2, comma 3, laddove è prevista riduzione<sup>47</sup> dell'onorario spettante al rogante: dal che è agevole dedurre un più ristretto perimetro di attività, legato alla inderogabilità del modello.

In conclusione, analizzate le fonti, può quindi concludersi come – pur in assenza di una qualifica espressa nel senso della inderogabilità – gli statuti standard della srl e srls costituite a distanza secondo le previsioni europee siano caratterizzati da inderogabilità: da intendersi come impossibilità sia di togliere clausole o parole, sia di sostituirle, sia di aggiungerne.

### 2.3 Il terzo modello (*tramontato*): la startup innovativa in forma di srl per atto digitale.

Il terzo modello oggetto di disamina è quello della startup innovativa costituita per scrittura privata digitale, modello cui si dedicherà minor spazio in quanto censurato di invalidità e dunque non più utilizzabile. La relativa disciplina risale al d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni in legge n. 33/2015, con il quale era stata introdotta<sup>48</sup> la possibilità che l'atto costitutivo delle startup innovative in forma di srl<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Anche tale espressione è ripresa anche nel DM (MISE) 26 luglio 2022, n. 155 laddove, al suo articolo 3 (che ribadisce il dimezzamento dell'onorario) parla di "modelli standard uniformi". Non si rivengono invece ulteriori indizi all'interno dei testi degli statuti standard della srl e srls costituite a distanza.

<sup>47</sup> Si tratta di un dimezzamento rispetto all'onorario, già individuato dal Legislatore, per la tipologia di servizio corrispondente alla costituzione di società.

<sup>48</sup> Art. 4, comma 10-*bis*.

<sup>49</sup> Così come le sue eventuali modifiche.

venisse redatto, oltre che per atto pubblico, anche per scrittura privata; quale “contrappeso” della forma privata il Legislatore aveva previsto che “l'atto costitutivo e le successive modificazioni [incluso lo statuto, NdA] venissero redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico”. In attuazione di tali previsioni, il d.m. MISE 17 febbraio 2016 aveva reso disponibile il modello standard per la costituzione delle startup innovative nella sola forma di società a responsabilità limitata<sup>50</sup>; peraltro, il decreto conteneva alcuni errori materiali, in parte corretti con ulteriore decreto<sup>51</sup>. Il 1° luglio 2016 erano poi state dettate<sup>52</sup> le relative regole tecniche e, in pari data, il Ministero<sup>53</sup> aveva fornito le prime istruzioni per la concreta implementazione<sup>54</sup>.

L'inderogabilità del modello risultava da una serie di indizi testuali.

In *primo* luogo la fonte primaria stessa<sup>55</sup> qualificava il modello come “uniforme”: ora, riprendendo considerazioni dianzi già svolte, non vi può essere uniformità nelle singole attuazioni concrete, se non vi è immutabilità dell'archetipo astratto di riferimento<sup>56</sup>.

---

<sup>50</sup> Come sottolineato dalla dottrina, “sebbene la norma di legge contenga un generico riferimento alle start-up innovative, senza specificazione in merito alla forma societaria adottata, il successivo decreto ministeriale disciplina la costituzione digitale delle sole start-up che adottano la forma della società a responsabilità limitata ed anche il modello standard di atto costitutivo è stato predisposto con esclusivo riferimento a queste ultime.”: così S. CORSO, *La costituzione in modalità digitale delle s.r.l. start-up innovative: il Consiglio di Stato censura la disciplina ministeriale* (nota a Cons. di Stato, 29 marzo 2021 n. 2643), in *Giur. comm.*, 2022, II, p. 125.

<sup>51</sup> Con il Decreto MISE (oggi MIMIT) 7 luglio 2016, come anche rilevato, *ex multis*, da G. GARELIO, *La costituzione e il finanziamento di società innovative alla prova dei fatti*, in *Le società innovative (II parte)*, a cura di O. CAGNASSO, E. FREGONARA, in *Giur. it.*, 2021, 2280.

<sup>52</sup> A mezzo Decreto Direttoriale del 1° luglio 2016.

<sup>53</sup> Con Circolare MISE n. 3691/C del 1° luglio 2016.

<sup>54</sup> Sulla scorta di corrispondente previsione normativa, era stato previsto anche un sistema di cosiddetto modello standard per le modifiche statutarie: col quale, per il vero, non si dava però luogo ad alcuna standardizzazione, dato che il cosiddetto “modello” si riduceva a una griglia in bianco, atta ad accogliere qualsiasi modifica (essendo il campo dell'oggetto della delibera in bianco): si trattava del Decreto MISE del 28 ottobre 2016, recante “Approvazione del modello per le modifiche delle start up innovative”, attuato poi con Decreto Direttoriale del 4 maggio 2017; anch'esso è stato travolto dal crollo del sistema seguito alla declaratoria di invalidità ad opera del Consiglio di Stato nel 2021.

<sup>55</sup> Oggi da intendersi abrogata dalla Direttiva (UE) 2019/1151 e dal D.Lgs. 183/2021, coi quali è stata riformulata l'intera (anzi, più ampia) materia, prevedendo la costituzione totalmente online non solo delle startup innovative in forma di srl, bensì di tutte le srl (ordinarie o semplificate).

<sup>56</sup> Di modello “uniforme” parla peraltro lo stesso statuto standard, nel suo titolo.

In *secondo* luogo, la fonte secondaria (il citato d.m. del 2016) era ancora più esplicita nell'affermare<sup>57</sup> che gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in forma di srl sono redatti "in *totale* conformità allo standard allegato" al decreto.

In *terzo* luogo, sempre la fonte secondaria rendeva effettiva la previsione della inderogabilità, statuendo<sup>58</sup> che "l'ufficio del registro delle imprese *verifica* la conformità del contratto al modello standard".

*Infine*, lo stesso statuto standard allegato al decreto prevedeva che "la società sarà *retta* dal presente atto costitutivo e dallo statuto di seguito riportato": previsione che sarebbe priva di senso<sup>59</sup> in caso di pattuizioni modificabili dall'autonomia privata.

Si può quindi concludere agevolmente come il sistema all'epoca disegnato dalle fonti normative avesse scelto con chiarezza - all'interno dell'antitesi "autonomia privata/imperatività della norma" - il prevalere della seconda: prevedendo quindi che allo statuto standard in oggetto non si potesse derogare modificando o eliminando le sue pattuizioni, né aggiungendone.

#### 2.4 Il quarto modello: gli statuti tipizzati degli Enti del Terzo Settore.

Parimenti inderogabili appaiono gli statuti degli enti del Terzo Settore previsti dall'art. 47, comma 5 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo

---

<sup>57</sup> All'art. 1.

<sup>58</sup> All'art. 2, comma 2, lettera a).

<sup>59</sup> La parola "reggere" deriva, infatti, dalla radice indoeuropea "reg-", che significa "tracciare una linea dritta" e, quindi, "ordinare". Da tale etimologia discendono, non a caso, sia il verbo "reggere", sia i sostantivi "re" e "regola", sia l'aggettivo "retto" (nel duplice senso di dritto e di corretto); analoga - a comprova della provenienza sia indo sia europea - anche la radice sanscrita "rāj" (reggere, dare regole), da cui il sostantivo "rājan" (re) e il famoso termine "marajā" (da: mahā "grande" e rājan "re": per un dizionario del Sanscrito

si veda <https://sanskritdictionary.com/?iencoding=slp1&q=rAjan&lang=sans&action=Search>; tenendo a mente che il Sanscrito, lingua antichissima, nacque nella Valle dell'Indo e ha affinità semantiche e linguistiche con le lingue europee, poiché esse appartengono - con poche eccezioni quali le lingue ugro-finniche e il Basco - alla medesima famiglia). Da notare, in merito, come il "rex" latino, a differenza del monarca orientale, non fosse il re assoluto, bensì colui che "governa tracciando l'ordine giusto": in tanto è re, in quanto sostiene l'ordinamento e lo orienta correttamente. I concetti di autorità e autorevolezza, discendenti dal ricorso alla "via dritta" per un corretto raggiungimento dello scopo, illuminano quindi il senso della parola "reggere": una srl che si *regga* sullo statuto ministeriale viene dunque *da esso* indirizzata verso lo scopo di una corretta architettura giuridica. Anche a livello lessicale non vi è quindi dubbio che lo statuto a cui la norma sta riferendosi sia inderogabile.

Settore), che costituiscono il quarto modello tra quelli qui presi in considerazione<sup>60</sup>. Tre considerazioni si rendono opportune in merito.

La *prima* è che l'inderogabilità risulta da due indizi testuali ed uno sistematico. Il primo argomento testuale è il riferimento al fatto che atto costitutivo e statuto sono redatti "in conformità" al modello (valendo qui le considerazioni sopra svolte sul fatto che la conformità suddetta non potrebbe operare, se il modello fosse derogabile e quindi permettesse l'adozione di un testo da esso difforme<sup>61</sup>). Il secondo appiglio letterale si rinviene nel fatto che la stessa fonte primaria definisce come "standard e tipizzati" tali statuti: concetti che, come in precedenza già disaminato, verrebbero smentiti in caso di loro derogabilità. L'argomento sistematico si ravvisa dal confronto tra la previsione in commento e quella di cui ai precedenti commi 2 et 3 dell'art. 47: la *regola*, in effetti, sarebbe che l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) verifichi la "sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo Settore" e, per farlo, abbia 60 giorni; l'*eccezione* è che, nel caso in questione, l'Ufficio si limiti a verificare la regolarità formale di atto costitutivo e statuto redatti in conformità ai modelli tipizzati e, per farlo, abbia solo 30 giorni<sup>62</sup>: la semplificazione degli adempimenti, e la correlata contrazione dei tempi, sono chiaro indice dell'inderogabilità del modello (che permette di ritenere alcuni, per quanto non tutti, controlli già assorbiti). Inderogabilità che, similmente a quanto finora esaminato, si declina sotto la triplice prospettiva della impossibilità di modificare, espungere o aggiungere clausole.

La *seconda* considerazione è che la previsione introdotta per gli Enti del Terzo Settore presenta un rilevante profilo di originalità sistematica: in effetti, i modelli in oggetto non "nascono" standard, come invece quelli finora disaminati: e ciò, in quanto non vengono predisposti ad opera dell'Autorità pubblica, bensì ad opera di reti associative di ETS. La standardizzazione viene "ottenuta" in seguito e precisamente solo con

---

<sup>60</sup> Accenna alla disciplina *de qua* anche A. ZANARDO, *Costituzione online*, cit., 89-90; l'A. ricorda anche come nel caso dei contratti di rete non si sia in presenza di vero modello standard, bensì solo di "modello standard per la trasmissione del contratto di rete" (p. 92).

<sup>61</sup> Si tratterebbe infatti, all'evidenza, di un testo "difforme" da quello del modello.

<sup>62</sup> Come ribadito anche dall'art. 9, comma 4 del d.m. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 106/2020 relativo all'attuazione del RUNTS.

approvazione del loro testo con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<sup>63</sup>.

La *terza* considerazione è concatenata con la seconda: stante la provenienza dei modelli tipizzati suddetti da singole reti associative, e quindi da enti che non rappresentano l'intera categoria, ma solo i loro associati (a differenza dei modelli approvati dall'Autorità, che per definizione sono generali sia quanto alla provenienza, sia quanto all'utenza a cui si rivolgono), sorge spontaneo chiedersi se essi possano essere utilizzati solo dagli appartenenti alla rete associativa predisponente, oppure indifferentemente da qualunque ETS del medesimo tipo (anche se non appartenente a quella rete associativa). Alla domanda occorre rispondere, a mio avviso, differenziando il punto di vista tra quello del singolo ETS e quello della PA.

Quanto al primo profilo (singolo ETS), non va dimenticato come l'art. 47, comma 5 CTS non abbia imposto il ricorso allo statuto standard, sicché l'autonomia privata resta libera di costruire ogni statuto come ritiene (all'interno delle regole imperative). Di conseguenza, nulla vieta al singolo di ente di recepire, in tutto o in parte, le clausole di uno statuto reso standard per decreto ministeriale, pur se predisposto da una rete associativa cui egli non appartiene.

Più delicato il secondo profilo: in effetti, il riconoscimento della qualifica di "modello standard tipizzato" comporta, per l'Ufficio del RUNTS, una duplice conseguenza: la limitazione dei suoi poteri istruttori alla sola regolarità formale e il conseguente dimezzamento dei tempi a 30 giorni; in altre parole, l'autonomia privata impatta sui poteri pubblici, il che giustifica una cautela nell'approccio.

Nessun dubbio, direi, sul fatto che un utilizzo solo parziale del modello tipizzato non sia idoneo a produrre la compressione dei poteri e tempi istruttori dell'Ufficio (in quanto, oltre alle clausole riproduttive di quelle standard, ne sarebbero presenti di ulteriori, che andrebbero vagliate).

Più delicato il tema in caso di ricorso integrale al modello standardizzato. Per tale evenienza, mi pare che si debba ulteriormente distinguere: se il modello di riferimento non conteneva previsioni riferite specificamente alla singola rete associativa (configurando quindi nulla più

---

<sup>63</sup> L'elenco degli statuti standard approvato con decreto è consultabile in <https://www.lavoro.gov.it/pagine/Approvazione-modelli-standard-statuti-D-Lgs-117-2017-Art-47-comma-5>.

di un modello generale e astratto di un certo tipo di ETS, poniamo - a titolo di esempio - di un'Associazione di Promozione Sociale), allora la provenienza *soggettiva* del testo da una specifica rete associativa perde di rilevanza e conta il vaglio *oggettivo* che di tale testo è stato previamente effettuato. Ove, invece, la provenienza da una singola rete associativa abbia per così dire "improntato" il modello (si pensi alla indicazione di finalità, o forme organizzative, tipiche solo degli appartenenti a un certo ambito), sì che lo stesso non è idoneo a fare da paradigma al di fuori del detto ambito, allora l'autonomia privata che tale modello *adattasse* compirebbe un'operazione sì lecita, ma inidonea a provocare la cennata limitazione di poteri e tempi dell'Ufficio<sup>64</sup> (in quanto non conforme al modello che si vorrebbe, invece, tipizzato).

### 2.5 Il quinto modello: lo statuto degli Istituti Tecnologici Superiori.

Quanto al quinto modello qui preso in considerazione, la sua scarsa notorietà nasconde, invero, una insospettata rilevanza sistematica. In effetti, anticipando le conclusioni cui si giungerà sul punto, lo statuto dell'Istituto Tecnico Superiore<sup>65</sup>, pur connotato da evidenti tratti di imperatività, non appare del tutto inderogabile: con ciò sciogliendo il senso positivo il dubbio se alla tipizzazione del modello possa accompagnarsi - per scelta dello stesso Legislatore - un residuo spazio per l'autonomia negoziale.

In effetti la legge 15 luglio 2022, n. 99, istitutiva del "Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", ha previsto al suo articolo 4, comma 3 che lo statuto degli ITS Academy sia redatto "sulla base" dello schema definito a livello nazionale. L'utilizzo dell'espressione da parte del Legislatore non pare casuale.

In effetti, dal confronto testuale con le norme di un modello sicuramente inderogabile come quello della srls, emerge che l'inderogabilità, quando è affermata dal Legislatore, lo è con formule ben più pregnanti di quelle utilizzate per gli ITS. L'art. 2463-bis, comma 2 c.c.,

---

<sup>64</sup> Nello stesso senso il Quesito del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 8301 del 4 giugno 2024, reperibile in <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/nota-n-8301-del-040624-utilizzo-statutistandard-enti-non-aderenti-alle>. Il Ministero osserva (correttamente) che in tali casi (che comportano pienezza di poteri d'indagine dell'Ufficio) resterebbe pur vero che, in caso di ricorso, da parte dell'autonomia privata, a singole clausole già vagliate dal Ministero in sede di approvazione di modelli standard, opererebbe comunque una presunzione (relativa) di validità di tali clausole anche al di fuori del loro originario contesto.

<sup>65</sup> In breve ITS Academy o anche solo ITS.

infatti, non dice che il modello standard si usa come base, bensì che lo statuto utilizzato deve essere ad esso “conforme”. Ora, se il concetto di “base” non coincide, né può farlo, con l’intera costruzione (lasciando quindi a intendere che oltre alla base vi sia altro: ovverosia che il testo tipizzato dello statuto non riveste automaticamente il carattere sacrale della inderogabilità), il concetto di “conformità”<sup>66</sup>, invece, consiste nella coincidenza tra il modello e la sua riproduzione: come è del resto usuale indicare, anche nel linguaggio tecnico, con l’espressione “copia conforme”.

Analogamente, l’art. 2463-bis, comma 3 c.c. prevede che le clausole dello statuto standard siano inderogabili, cosa che le norme sugli ITS invece non dicono.

In aggiunta alla citata comparazione con norme inderogabili, illuminante si rileva anche il confronto con norme che, invece, concedono un certo margine di autonomia. In tal senso un proficuo riferimento mi pare si possa effettuare alle norme che disciplinano la determinazione del valore della partecipazione sociale in caso di recesso. Sia per la spa (art. 2437-ter, comma 2 c.c.) sia per la srl (art. 2473, comma 3 c.c.), infatti, il valore è determinato dalla norma in relazione ad alcuni parametri: tuttavia, e qui sta il punto, il Legislatore non impone un’univoca ed inderogabile correlazione con detti parametri, bensì fissa dei “paletti minimi” a tutela del recedente, lasciando l’autonomia privata libera di muoversi al loro interno. A livello linguistico, tale scelta legislativa emerge dal fatto che la correlazione tra il valore del recesso e i criteri fissati dalla norma è retta dall’espressione “tenuto conto”: quindi il Legislatore si è limitato a dire che il valore di recesso, comunque lo si voglia fissare, deve “tenere conto” di una serie di criteri (che non permettono di discostarsi troppo dal valore reale della partecipazione sociale). L’espressione “tenuto conto”, allora, ricorda quella qui oggetto di disamina<sup>67</sup> e cioè che lo statuto dell’ITS è redatto “sulla base” di quello approvato con decreto ministeriale; e le citate previsioni in tema di recesso illuminano la portata di quelle in tema di ITS nel comune senso dell’esistenza di un margine di manovra, all’interno del quale sono possibili clausole statutarie “su misura”.

---

<sup>66</sup> “Con-forme” significa, alla lettera, riprodurre qualcosa rispettandone la forma e le caratteristiche. Conforme, quindi, significa ben più che “compatibile con”: significa proprio riproduttivo, adesivo rispetto al modello.

<sup>67</sup> Di cui all’art. 4, comma 3 della legge 99/2022.

La ricostruzione di cui sopra pare peraltro suffragata da una serie di indizi ulteriori. Il *primo* è costituito dalla curiosa espressione utilizzata dall'art. 4, comma 3 in commento, laddove non dice che lo statuto del singolo ITS è redatto sulla base di quello nazionale, bensì che esso è redatto sulla base dello "schema" definito a livello nazionale: ora, il concetto di schema si coniuga proprio con la presenza di indicazioni sommarie, che tracciano la direzione desiderata, ma non indicano con esattezza la strada per raggiungerla.

Il *secondo* è contenuto nell'espressione (di cui al periodo successivo) in base alla quale la conformità allo schema ministeriale di statuto costituisce "standard minimo" di organizzazione<sup>68</sup>: proprio l'aggettivo "minimo" rivela che le clausole dello statuto approvato dal Ministero non sono inderogabili, ma possono essere oggetto di adattamenti.

Sul perimetro di tali adattamenti, poi, mi sembra che la parola "minimo" sia ulteriormente illuminante. Quel che pare emergere è che la preoccupazione del Legislatore sia stata quella di assicurare uno standard qualitativo che fosse da un lato sufficiente e dall'altro uniforme sul territorio nazionale; lasciando poi libera l'autonomia privata, ove lo desiderasse, di innalzare il livello (ma non, appunto, di abbassarlo).

Alla luce di quanto sopra, si può rispondere all'interrogativo sul se sia possibile derogare allo statuto ministeriale degli ITS. La risposta non è univoca, segno che l'inderogabilità non è totale. In altre parole, tornando alla tripartizione di possibili modifiche che si è richiamata in principio del presente lavoro, mi pare che si possano dare le seguenti risposte.

Quanto alla *modifica* delle clausole ministeriali, la stessa deve ritenersi ammessa sì, ma solo laddove sia funzionale a un rafforzamento delle tutele previste dallo schema nazionale di statuto, come accadrebbe laddove si scegliesse di introdurre requisiti più stringenti.

Quanto alla *soppressione* di clausole ministeriali, la stessa deve ritenersi in linea di massima vietata. Difficilmente, infatti, si ravviseranno casi nei quali alla soppressione corrisponda un innalzamento delle tutele, essendo piuttosto vero il contrario. In effetti, alla soppressione seguirebbe:

---

<sup>68</sup> L'espressione è ripresa anche agli articoli 1; 2, comma 3; e 3 (standard organizzativi minimi e organi minimi della Fondazione) del DM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) 17 maggio 2023 n. 89, recante in allegato l'approvazione dello statuto ministeriale: la fonte secondaria riprende sia il concetto di "standard organizzativo minimo", sia di "schema" sulla cui base redigere lo statuto del singolo ITS. Da notare come lo statuto ministeriale attuale riprenda in buona parte quello già approvato con DPCM del 25 gennaio 2008.

o il rinvio alle generali norme di legge (come prevede l'ultimo articolo dello statuto ministeriale per i casi da esso non disciplinati) o addirittura il vuoto regolatorio (da colmare coi principi generali): ora, sembra difficile ipotizzare casi nei quali tali evenienze possano portare ad un rigore maggiore di quello contenuto nello statuto ministeriale.

Diverso invece il discorso per l'*aggiunta* di clausole. Da un lato infatti, come già esaminato, il dato *letterale* (nel suo duplice riferimento al modello ministeriale da intendersi quale mera "base" di partenza e alla natura di "standard minimo" delle sue previsioni) non solo consente, ma sembra proprio prevedere che vi sia uno spazio per il dispiegarsi dell'autonomia privata; dall'altro lato, l'argomento *teleologico* porta a ritenere pienamente in linea con le finalità del Legislatore (di fonte sia primaria, sia secondaria) soluzioni pattizie che diano luogo a un innalzamento del livello delle tutele.

Impostato così il problema in linea generale, occorre a mio avviso introdurre un'ulteriore demarcazione, distinguendo tra i casi in cui è lo stesso statuto ministeriale a prevedere la possibilità di una sua integrazione, da quelli in cui la previsione espressa non è presente. Nella prima evenienza non vi sono dubbi sulla liceità di pattuizioni additive (purché in linea con la citata finalità di rafforzamento dei presìdi), mentre nella seconda occorre una disamina caso per caso.

Esempio del *primo* tipo (i.e. lo statuto contempla di essere integrato) è la previsione<sup>69</sup> per la quale lo statuto *deve* fissare "i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti [...], i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità". In tale ipotesi lo statuto è *integrando*, in quanto è la stessa fonte normativa a imporlo (pur lasciando all'autonomia privata il margine per concretizzare tale obbligo)<sup>70</sup>.

Appartengo anch'esse al primo tipo le previsioni che non impongono, ma solamente *consentono*, un'integrazione dello statuto, che si rivela quindi, sul punto, *integrabile*. Costituiscono applicazioni concrete di tali fattispecie, ad esempio, le previsioni che parlano di "organi *minimi* necessari"<sup>71</sup> dell'ente ITS. In proposito, mi pare corretto sostenere che organi *ulteriori* possano essere previsti, purché in linea con le finalità di

---

<sup>69</sup> Contenuta nell'art. 4, comma 3 della legge 99/2012 e ripresa al fondo dell'art. 7 dello statuto ministeriale.

<sup>70</sup> La norma in sostanza impone l'*an*, ma lascia libertà (fermo il rispetto dei principi informanti la materia) quanto al *quomodo*.

<sup>71</sup> Art. 4, comma 7 della legge 99/2022 e art. 9 dello statuto ministeriale.

rafforzamento delle tutele; il che dovrebbe significare la possibilità di introdurre<sup>72</sup> nello statuto del singolo ITS nuovi organi, ma solo con ruoli consultivi: perché, così facendo, si sarebbe sicuri di non sottrarre competenze a quelli previsti inderogabilmente a livello nazionale.

Esempio del *secondo* tipo (i.e. lo statuto non contempla espressamente di essere integrato) è costituito dalla norma che individua<sup>73</sup> il meccanismo per la scelta del Presidente dell'ITS. In proposito, mi pare che la fonte regolatoria pubblica conceda un certo spazio all'autonomia privata, laddove afferma che il Presidente "è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione". In merito è opportuno ricordare da un lato come alla Fondazione ITS partecipino<sup>74</sup> sia soggetti fondatori, sia soggetti ulteriori qualificati come partecipanti<sup>75</sup>; dall'altro lato, come le imprese possano assumere sia la qualifica di soggetto fondatore, sia - ove abbiano aderito in seguito - quella di partecipante. Ora, la norma prevede che la figura del Presidente dell'ente venga scelta "di regola" dalla compagine delle imprese che (quali fondatrici o partecipanti) siano coinvolte nell'ITS: che dire, allora, della richiesta di prevedere in statuto che il Presidente costituisca "sempre" espressione delle imprese coinvolte?

Il criterio *letterale* non è, sul punto, dirimente: in quanto le norme (sia primaria, sia secondaria) legittimano, di per sé, sia una lettura in forza della quale esse sarebbero derogabili ("di regola" starebbe allora proprio a qualificarle come norme di *default*), sia una lettura in forza della quale esse sarebbero, invece, inderogabili (e quindi ogni ITS *dovrebbe* configurare dei meccanismi statutari che concretizzino la "più frequente" designazione del Presidente ad opera delle imprese: si pensi ad esempio a clausole che prevedano che il Presidente venga scelto dalle imprese due volte su tre, mentre ogni terza volta esso venga individuato da tutti i membri dell'ITS).

La chiave ermeneutica mi pare, allora, si possa rinvenire interrogandosi sullo scopo (criterio *teleologico*) della previsione che associa

---

<sup>72</sup> Peraltro, per gerarchia delle fonti, deve ritenersi prevalente la previsione di legge che individua 5 organi *minimi*, rispetto a quella del decreto ministeriale che, invece, dice che *quei* 5 "sono" gli organi della Fondazione. Dal che, nuovamente, si deduce come il testo dello statuto ministeriale sia integrabile in più punti, ad esempio in punto organi sociali (prevedendone di facoltativi, non contemplati dal decreto ministeriale).

<sup>73</sup> Art. 4, comma 7 lettera a) della legge 99/2022 e art. 10, comma 1 dello statuto ministeriale.

<sup>74</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 99/2022 e dell'art. 7 dello statuto ministeriale.

<sup>75</sup> La cui presenza, peraltro, non è obbligatoria, a differenza di quella dei fondatori, che costituisce per legge "standard organizzativo minimo".

imprese e nomina del Presidente. In particolare, gli ITS rappresentano un modello di formazione terziaria non universitaria, rivolto a creare figure di tecnici altamente specializzati per rispondere alla crescente domanda di manodopera di qualità che le imprese rivolgono al sistema-Paese; costituisce corollario di quanto sopra, ad esempio, il fatto che i programmi di studio includano un elevato numero di ore di stage in azienda e che i docenti siano reclutati per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, i quali peraltro devono erogare oltre la metà delle ore complessive di formazione<sup>76</sup>. Gli ITS sono quindi una risposta pensata per le imprese e per l'inserimento lavorativo all'interno delle stesse. Se così è, lo scopo della norma sembra pienamente rispettato allorché si preveda di modificare la clausola ministeriale, prevedendo che il Presidente dell'ITS sia scelto non solo "di regola", ma "sempre" dalle imprese stesse. In altre parole, il senso dell'espressione "di regola" è illuminato dall'applicazione del criterio teleologico.

Può quindi affermarsi, in conclusione, che lo statuto ministeriale degli ITS, pur connotato da un certo grado di imperatività, diverge dagli altri tipi di statuti finora esaminati, in quanto consente un certo margine all'autonomia privata e ciò sia quanto alla facoltà di *modificare* clausole, sia quanto a quella di *aggiungerne*: come si vedrà nelle conclusioni del presente lavoro, la constatazione in oggetto legittima la proposta di un diverso inquadramento sistematico di tale figura di statuto (pur se anch'esso previsto dall'Autorità).

### 3. La sistematica proposta per ricomprendere l'intero fenomeno.

Il fenomeno della "standardizzazione", alla luce di quanto sopra esaminato, si presenta d'un tratto come molto più articolato di quanto forse non apparisse in principio della presente indagine. In effetti, gli strumenti a disposizione per realizzare una convergenza di statuti si presentano più variegati di quanto ci si sarebbe potuto attendere. Mi pare allora utile presentare una sistematica che ricomprenda l'intero fenomeno della standardizzazione, ordinandolo in ordine crescente di imperatività.

Alla base della piramide (*primo gradino*) si collocano le esperienze anglosassoni, con quella statunitense caratterizzata da una flessibilità sistematica ancora maggiore di quella di quella britannica. In effetti, fermo

---

<sup>76</sup> Si vedano in tal senso i commi 4, lettera a) e 5 dell'art. 5 della legge 99/2022.

che negli Stati Uniti il diritto societario non è materia federale, bensì statale, esiste un peculiare organismo (strutturato in forma di ente non profit di diritto privato, ma composto da soggetti di nomina pubblica ad opera dei singoli Stati), la *Uniform Law Commission*<sup>77</sup>, che ha elaborato il cosiddetto *Revised Uniform Limited Liability Company Act* (RULLCA)<sup>78</sup>. A dispetto del nome “Act”, non si tratta però di un testo uniforme di legge, bensì di un mero documento preparatorio: atto cioè a fornire al singolo Stato un testo completo da cui attingere, ove lo Stato lo ritenga opportuno, per elaborare il suo *Limited Liability Company Act* statale. Il testo è quindi ancora più che derogabile: esso non acquista proprio valore giuridico, ove non venga recepito (in tutto o in parte) all’interno della singola legislazione statale.

Un gradino più su (*secondo gradino*) si situa il modello britannico, che si avvicina di più a quello europeo continentale in quanto, al pari di esso, è la fonte statale che prevede la presenza di statuti modellizzati. In particolare, l’art. 19, § 1 del *Company Act 2006* prevede che il *Secretary of State* (inteso qui come Ministro competente<sup>79</sup>) adotti, con suo regolamento, il testo dei *model articles*. Di particolare rilievo, in quanto direttamente comparabile con i vari statuti continentali modellizzati del tipo “srl”, il testo dei *Model articles for private companies limited by shares*. L’impostazione prescelta dal Legislatore inglese<sup>80</sup> è stata però, a differenza di quella continentale, nel senso di adottare un testo di statuto che fosse completamente derogabile<sup>81</sup>: lo scarso nucleo di norme inderogabili deriva, infatti, non da previsioni in tal senso dei *model articles*, bensì dalle corrispondenti previsioni della fonte primaria.

---

<sup>77</sup> Chiamata anche *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* (NCCUSL).

<sup>78</sup> Rinvenibile in <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=bbea059c-6853-4f45-b69b-7ca2e49cf740>.

<sup>79</sup> Sono stati adottati dall'*Economic and Business Minister*.

<sup>80</sup> Simile anche l’impostazione maltese, per la quale si veda A. ZANARDO, *Costituzione online*, cit., 105-106.

<sup>81</sup> La derogabilità è affermata in più punti: nella Section 18, § 2 (ove si parla di “*default application of model articles*”), Section 19, § 3 (“A company may adopt *all or any of the provisions of model articles*”, in cui si esplicita che l’adozione, peraltro facoltativa, dei *model articles* può limitarsi ad alcune loro clausole) e Section 20 (tutta dedicata alla mera applicabilità di *default degli articles*); il tutto peraltro come ribadito sia nella *Explanatory note* (corrispondente alla nostra relazione di accompagnamento) al *Companies Act 2006*, per la parte di commento alla Section 20 (i paragrafi di maggior interesse sono il 70, 74 e 75), sia nella *Explanatory note alle Regulations* con le quali sono stati approvati i tre tipi di *model articles*.

Si può quindi concludere che la standardizzazione, nel sistema anglosassone, avviene in modo del tutto diverso da quanto accade negli ordinamenti di europei continentali: essa non si basa, cioè, sulla forza di un modello inderogabile imposto dall'Autorità, bensì sull'adeguamento spontaneo a un modello di per sé derogabile. In altre parole, tanto più il modello è persuasivo, quanto più l'adeguamento sarà spontaneo; parimenti, un modello non attrattivo non riuscirà a produrre uniformità tra statuti, in quanto non verrà adottato in un numero sufficientemente significativo di casi.

Salendo di un ulteriore gradino sistematico (*terzo gradino*), si rinviene lo statuto degli ITS Academy. La differenza con i modelli anglosassoni è netta, in quanto lo statuto in oggetto è connotato da un certo grado di imperatività: il gradino quindi, per restare all'interno della metafora ascensionale, si presenta come molto alto e idoneo a evidenziare un vero e proprio stacco rispetto ai due precedenti. Da una visione in cui la fonte predisposta dalla mano pubblica si limita a *proporre* si passa, infatti, ad una in cui essa *impone*.

Lo statuto degli ITS si declina, peraltro, soprattutto nel garantire il raggiungimento di risultati *minimi* in termini di organizzazione dell'ente e di effettiva realizzazione degli interessi protetti dalla norma (i.e. un efficiente sistema di formazione terziaria, capace di inserire tecnici altamente formati nelle imprese): dal che consegue che permangono spazi per l'autonomia privata, la quale può dispiegarsi modificando e aggiungendo clausole, purché non contrasti con gli interessi di cui sopra.

Al penultimo gradino (*quarto gradino*) ritengo si debbano porre gli statuti tipizzati degli ETS, i quali sono sì inderogabili, ma mantengono un forte ruolo dell'autonomia privata. In effetti, a differenza degli altri modelli e financo dei *model articles* britannici, essi non vengono predisposti dall'Autorità, bensì dai privati, attraverso le reti associative di Enti del Terzo Settore; il pubblico interviene successivamente, con il concederle o rifiutarne la tipizzazione (e quindi anche, indirettamente, con il potere di indirizzare la previa elaborazione delle singole clausole, paventando la successiva mancata approvazione dell'intero statuto ad opera del decreto ministeriale).

Gli statuti tipizzati di ETS rappresentano, quindi, un originale modello di "standardizzazione dal basso", che pare pienamente in linea con i principi costituzionali di sussidiarietà e di valorizzazione del ruolo

dell'associazionismo (articoli rispettivamente 118, ultimo comma e 18 della Costituzione repubblicana).

Infine, sul gradino più alto della piramide ideale qui tracciata (*quinto gradino*), vanno posti gli statuti standard della srls e della srl costituita online da remoto (inclusiva della sua variante in forma di srls); così come, prima che venisse dichiarato invalido dalla giurisprudenza amministrativa, si annoverava anche lo statuto della startup innovativa in forma di srl costituito con scrittura privata digitale. Tutti e tre gli esempi in oggetto prevedono una "standardizzazione" dall'alto, con un testo predisposto dall'Autorità, caratterizzato - in virtù di esigenze di semplificazione - da assoluta inderogabilità, sia nel senso di non poter modificare o sopprimere clausole, sia nel senso di non poterne aggiungere.

#### 4. Conclusioni.

La conclusione operativa del *paper* è che, in occasione del ricorso a statuti standard, i rapporti tra norme imperative e autonomia privata non sono stabiliti in modo univoco da parte del Legislatore. In effetti, anche a voler restare all'interno delle esperienze giuridiche continentali, si osserva una varietà di possibili configurazioni della standardizzazione.

In proposito, in mancanza di una regola valida *una volta per tutte*, occorre una attenta disamina delle fonti normative che regolano il *singolo* modello standard, al fine di valutare quanto spazio esse concedano di volta in volta alla negozialità e quanto invece sia avvocato alla prevalenza della fonte imperativa.

Peraltro, nell'ottica di fonti che si propongono di semplificare tempi e costi legati all'architettura giuridica dell'ente, una certa dose di inderogabilità si presenta come necessaria, sotto pena di vanificare il raggiungimento della meta<sup>82</sup>. In tale ottica, si è quindi proposta un'interpretazione suppletiva, che colmi il silenzio sul punto della fonte

---

<sup>82</sup> Sia consentita un'osservazione: se con la Riforma del 2003 la parola chiave dell'intervento riformatore del Legislatore era "autonomia" statutaria, oggi (eppure sono passati solo 20 anni) l'acuirsi della crisi economica, che pare divenuta strutturale da ciclica che era, ha portato alla ribalta altre priorità: standardizzazione, semplificazione e risparmio di tempi e costi paiono quindi i frutti necessitati dell'attuale *Zeitgeist* (senza peraltro poter trarre conclusioni univoche, in quanto a tutt'oggi il Legislatore opera anche in senso opposto, introducendo figure nuove e poco disciplinate, le quali inevitabilmente richiedono di essere riempite di contenuti dall'autonomia privata). Il pendolo legislativo, quindi, nella sua costante oscillazione tra *regulation* e autonomia privata, è lungi dall'aver trovato una sua collocazione stabile.

europea ed italiana (attuativa della Direttiva UE 2019/1151) e che affermi, quindi, la natura inderogabile dei modelli standard delle srl costituite a distanza.

Fermo il suddetto punto di partenza, si è dato conto dell'emergere di una prima "crepa" quanto alla inderogabilità degli statuti standard. Il riferimento è allo statuto della srls costituita in presenza, che - pur inderogabile - necessita di essere in parte disapplicato nei punti in cui è divenuto contrario a sopravvenute norme imperative.

L'isolata crepa di cui sopra si trasforma poi in una vera e propria ragnatela di fessure laddove si ampli lo sguardo, includendo anche lo statuto della fondazione ITS Academy. Fermo che sul punto non constano contributi dottrinali, si è proposta una tesi personale, per la quale lo statuto suddetto - pur se standardizzato - sia in realtà connotato da un grado di imperatività minore. In particolare, elementi sia testuali, sia sistematici portano a ritenere che esso sia inderogabile solo "verso il basso" e cioè non possa portare a una governance che dia minori garanzie di quelle stabilite per legge (e poi per decreto ministeriale). Lo statuto dell'ITS ammette quindi, per converso, che l'autonomia privata integri le sue previsioni con caratteristiche aggiuntive o, financo, muti alcune sue previsioni (che paiono a volte qualificabili in termini di norme di *default*). Con riferimento a tale figura, mi sembra quindi necessario proporre il riconoscimento di una nuova categoria di statuto, che affianchi quello rigidamente inderogabile: quella dello "*statuto minimo*"<sup>83</sup>; ad indicare, appunto, come - pur se in presenza di uno statuto di provenienza dall'Autorità e connotato da molte norme imperative - all'autonomia privata sia comunque concesso uno spazio sconosciuto per il caso di statuto inderogabile.

In conclusione, nonostante le apparenze, non della standardizzazione occorre parlare, ma delle *standardizzazioni*; intese come diverse gradazioni del rapporto tra autonomia privata e regolamentazione della mano pubblica. Con una postilla: che in tutti i modelli continentali disaminati (tranne che in uno, quello dello "*statuto minimo*") alla

---

<sup>83</sup> L'espressione riprende quella, tipica del diritto pubblico, dello "Stato minimo", usata da più pensatori, tra cui il filosofo newyorkese Robert Nozick. Di statuto minimo si parla di solito, in dottrina, in senso traslato e cioè come "insieme inderogabile di norme di un certo settore del diritto", ad esempio lo statuto minimo dell'imprenditore o del lavoratore; non consta invece che finora si sia utilizzata l'espressione "statuto minimo" con riferimento allo statuto di enti associativi, disegnato dal Legislatore come inderogabile verso il basso, ma non verso l'alto.

inderogabilità del modello predisposto dall’Autorità non si è accompagnata alcuna forma di monopolio della forma giuridica in capo alla stessa. In altre parole, è vero che, volta per volta, vi è un modello inderogabile, ma è anche vero che esso non è l’unico a cui si possa fare ricorso, restando sempre possibile servirsi di un testo “su misura”: si dà quindi corso ad una vera e propria “concorrenza tra modelli”, in cui si misurano i vantaggi del testo (inderogabile e semplificato) predisposto dall’alto, con i vantaggi del testo (derogabile e ricco di innumerevoli opzioni) predisposto, in modo sartoriale, dal basso.

Constatazione, questa, che sembra ulteriormente confortata - a dispetto di quanto potrebbe sembrare- anche dalla disamina dello “strano caso” dello statuto minimo degli ITS: infatti, se è vero che in tal caso i paciscenti hanno l’obbligo di servirsi dello statuto tipizzato con decreto ministeriale, resta anche vero che esso si connota - non a caso - per uno spazio di manovra dell’autonomia privata che è maggiore rispetto a quello di tutti gli altri modelli continentali disaminati nel corso del presente studio.

L’avventura ermeneutica intrapresa con il presente studio volge al termine ed è tempo di trarre i bilanci anche per l’operato del nostro intrepido interprete Joe. In “Per un pugno di dollari”, Joe non desiste di fronte alla situazione apparentemente predeterminata in cui si imbatte: tutto sembra rigidamente deciso altrove, senza che Joe possa quindi influire in alcun modo; ma egli reagisce con caparbietà e astuzia e riesce a farsi ingaggiare ora dall’una ora dall’altra fazione al potere, sfruttandone i conflitti interni per trarre spazio di movimento personale. Alla fine, dopo scontri sanguinosi, Joe riesce ad abbandonare la città con il suo “pugno di dollari”: segno dell’*autonomia* che ha saputo ritagliare sia per sé, sia per la cittadina finalmente liberata dall’oppressiva presenza delle due famiglie.

Come, quindi, il pistolero si è mosso tra margini stretti, cercando di conquistare spazi in un contesto dominato da regole già scritte, così si muove l’altrettanto ardimentoso interprete all’interno dei vari tipi di statuti modellizzati, di cui si è tentato un inquadramento sistematico: il campo di gioco è rigidamente fissato, le regole sono in buona parte decise altrove, ma per il nostro valente interprete Joe restano comunque delle possibilità di conquistare anch’egli, con abilità e tenacia, il suo “pugno di clausole”.